

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1372

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAIAZZA, FUSARO, RAMPA, DE ZAN, BORGHI, BUZZI

Presentata il 14 maggio 1964

Estensione del beneficio di cui all'articolo 6, commi 5° e 6°, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, ad alcune categorie di assistenti universitari

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 26 gennaio 1962, n. 17, istituendo 750 nuovi posti di assistente ordinario, stabiliva con l'articolo 6, commi 5° e 6°, che il 50 e il 40 per cento dei posti di assistente di ruolo istituiti, rispettivamente per gli anni accademici 1961-1962 e dal 1962-63 al 1968-69 sarebbero stati assegnati a cattedre presso cui prestavano servizio assistenti straordinari con almeno 5 anni di servizio di assistente retribuito.

Con tale disposizione la legge intese garantire da una parte una certa carriera all'assistente universitario, consentendogli una possibilità di passaggio dallo straordinario all'ordinariato, e dall'altra un assistentato di ruolo alle cattedre che fosse sufficiente al bisogno.

Anzi il fatto che la legge dichiarasse espressamente che i posti « saranno assegnati a cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari » indica una certa propensione a considerare prevalenti le esigenze delle cattedre.

La lettera e lo spirito della legge non porrebbero problemi, se di fatto non si fossero determinate in taluni casi situazioni nuove, per le quali verrebbero frustrate proprio le esigenze delle cattedre.

Infatti è accaduto che assistenti straordinari retribuiti che dopo 5 anni di straordinario, divenuti incaricati in attesa dell'espletamento del concorso per essere inquadrati nel ruolo degli assistenti ordinari, abbiano volontariamente abbandonato la loro attività presso le cattedre universitarie.

Cosicché le cattedre designate per l'acquisizione di un assistente ordinario si son trovate ad essere private del beneficio immediato cui avevano diritto per legge.

Poiché l'interesse dell'insegnamento e i bisogni obiettivi della funzione cui le cattedre rispondono sono evidentemente da riconoscere come esigenze di ordine superiore, con la presente proposta di legge si vuole provvedere al loro soddisfacimento, ovviando all'inconveniente determinato dall'abbandono volontario dell'assistente che aveva acquisito il diritto all'inquadramento in ruolo, trasferendo tale diritto a chi è stato assunto nell'incarico, in sostituzione del dimissionario, che si trovi nelle condizioni previste dalla presente proposta di legge.

In tal modo si evita che la cattedra cui sarebbe spettato un assistente ordinario sia privata del suo beneficio e diritto per circostanze modificanti una situazione di fatto; mentre alla salvaguardia del suo diritto è possibile provvedere per la presenza di un assistente incaricato che offre le garanzie di merito desiderabili.

Si aggiunga che con ciò non si ha nessuno spostamento nella proporzione dei posti assegnati per legge alle singole cattedre, e si premia l'assistente incaricato assunto in sostituzione del dimissionario, per l'attività lodevolmente svolta presso la stessa cattedra per almeno tre anni complessivamente come assistente volontario e come assistente incaricato.

Per quanto sopra esposto si confida nella vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Ai concorsi riservati di cui ai commi 5° e 6° della legge 26 gennaio 1962, n. 17, possono partecipare anche gli assistenti universitari che abbiano prestato la loro opera come assistente volontario nell'ambito della medesima cattedra per almeno due anni e che, all'atto dell'apertura dei concorsi stessi coprivano per incarico presso la stessa cattedra da almeno un anno, uno dei posti già coperti da assistenti che divenuti incaricati dopo 5 anni di straordinariato avrebbero avuto diritto a partecipare al concorso, ma che, conseguita tale posizione, abbiano abbandonato il posto e interrotta la loro attività in seno alla facoltà.